

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n° 190 del 09.08.2019

Ente Gestore Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

(D.M. del 28 aprile 2017, pubblicato sulla G. U. n. 113 del 17 maggio 2017)

ANNO 2019

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 28 aprile 2017, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato dall'Ente Gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

Art. 3 – Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16, del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione (suddivisi per tipologia di immersione ARA o Apnea) individuati dall'Ente Gestore sono di seguito riportati (tabella 1), identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Tabella 1 - Siti per immersioni libere (ARA e apnea).

N	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	ARA	Apnea
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddass	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì

* Parzialmente fuori AMP

3. Dovrà essere data apposita comunicazione, via sms, all'Ufficio Area Marina Protetta, circa la pratica dell'attività delle immersioni. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- a) Numero di autorizzazione rilasciata;
 - b) Identificativo sito di immersione;
 - c) Data e orario di immersione;
 - d) Imbarcazione d'appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).

Art. 4 – Disciplina delle visite guidate subacquee - didattica subacquea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del REO, i siti di immersione per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea individuati dall'Ente Gestore, sono riportati nella seguente tabella 2 e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Tabella 2 - Siti per attività di visite guidate subacquee e didattica subacquea.

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	Visite guidate	Didattica
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
2	Tunnel	39° 52,849'	8° 15,585'	sì	C	30	sì	no
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì
18A	Torre Vecchia	39°51,627'	8°26.478'	si	C	3	si	si

* Parzialmente fuori AMP

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 5 – Disciplina delle attività di *Seawatching*


1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29, del REO i siti di immersione per le attività di *seawatching* sono riportati nella tabella 3 seguente e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 3 - Siti per attività di *Seawatching*

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5
15	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3
16	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6
17	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5
18A	Percorso: Torre Vecchia - La Caletta*. Punto di inizio	39°51,627'	8°26,478'	da terra	C	3
18B	Percorso: Torre Vecchia - La Caletta*. Punto finale	39°51,626	8°26,308'	da terra	C	3

*Il percorso Torre Vecchia - La Caletta dovrà essere realizzato tra il punto di inizio e il punto finale mantenendosi all'interno della fascia dei 100m dalla linea di costa.

Figura 1.a - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e *seawatching*



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 1.b - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching





Figura 1.c - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 6 - Disciplina della navigazione da diporto

- Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.18 del REO, al fine di consentire la navigazione in Area Marina Protetta alle imbarcazioni non in linea con i requisiti disposti al comma 4 dello stesso articolo 18 del REO, è consentito che il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, al citato articolo 18, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
 - posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva;
 - il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'Ufficio Area Marina Protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- È fatto obbligo di comunicazione mediante sms, al numero indicato nella propria autorizzazione amministrativa e/o al numero indicato sul sito web dell'area marina (www.areamarinasinis.it), in riferimento alle seguenti attività:
 - transito in Area Marina Protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo strumenti non consentiti per l'attività di pesca, sia sportiva che professionale (tra i quali: fucile subacqueo, palangaro, apparecchi ausiliari per la respirazione, etc..), indicando numero di autorizzazione amministrativa, punto di partenza e di arrivo ed orario presunto di transito;
 - transito in Area Marina Protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo un quantitativo di pescato superiore a quello consentito (3 kg), unicamente per l'attività di pesca sportiva, indicando numero di autorizzazione amministrativa, punto ed orario presunto;
- Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta il ritiro dell'autorizzazione ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 del presente Disciplinare.

Art. 7 – Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento


- Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del REO, si riportano in tabella 4.a le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio e gli stralci cartografici delle stesse (figura 3.a).

Tabella 4.a – Aree di ormeggio presso Mare Morto.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
22	Mare Morto – Nord	39° 52,830'	8° 26,556'
23		39° 52,925'	8° 26,639'
24		39° 52,877'	8° 26,752'
25		39° 52,782'	8° 26,674'
26		39° 52,808'	8° 26,541'
27	Mare Morto – Sud	39° 52,759'	8° 26,654'
28		39° 52,665'	8° 26,594'
29		39° 52,748'	8° 26,502'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 3.a – Aree di ormeggio presso Mare Morto.



2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del REO, si riportano nelle tabelle 4.b, 4.c e 4.d le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti le boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea (inferiore alle 24 ore), a seguire, gli stralci cartografici delle stesse (figure 3.b, 3.c, 3 d).

Tabella 4.b – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
1	Caletta – Torre Vecchia	39° 51,615'	8° 26,311'
2		39° 51,791'	8° 26,380'
3		39° 51,941'	8° 26,538'
4		39° 51,935'	8° 26,738'
5		39° 51,581'	8° 26,384'
6	Tharros	39° 52,229'	8° 26,531'
7		39° 52,356'	8° 26,634'
8		39° 52,305'	8° 26,756'
9		39° 52,177'	8° 26,658'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 3.b – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.




Tabella 4.c – Aree di stazionamento presso Seu.

10	Seu	39° 53,844'	8° 24,367'
11		39° 53,901'	8° 24,300'
12		39° 54,022'	8° 24,531'
13		39° 53,969'	8° 24,597'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 3.c – Aree di stazionamento presso Seu.





Tabella 4.d – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.

14	Isola di Mal di Ventre – Nord	39° 59,406'	8° 18,803'
15		39° 59,681'	8° 18,836'
16		39° 59,673'	8° 18,973'
17		39° 59,397'	8° 18,935'
18	Isola di Mal di Ventre – Sud	39° 59,034'	8° 18,167'
19		39° 59,248'	8° 18,513'
20		39° 59,198'	8° 18,593'
21		39° 58,979'	8° 18,240'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 3.d – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.



3. Nel periodo dal 1 giugno fino al 30 settembre l'utilizzo dei gavitelli è riservato esclusivamente alle unità nautiche con lunghezza fuori tutto (l.f.t.) superiore a 7m .
4. Nelle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea, è consentito lo stazionamento di una (1) unità da diporto per volta;
5. Per motivi di sicurezza, l'utilizzo dei gavitelli è consentito esclusivamente entro i limiti di seguito descritti, in funzione della velocità del vento e della lunghezza fuori tutto (LFT) delle imbarcazioni:

CONDIZIONI DI UTILIZZO	VENTO (NODI)			
	10	15	20	30
MASSIMA LUNGHEZZA SCAFO (METRI)	24	20	15	10

L'Ente Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo oltre i limiti indicati.

6. L'accesso ai gavitelli dei campi di stazionamento è consentito unicamente perpendicolarmente alla linea di costa ed in assetto dislocante, ad una velocità massima di 2 nodi;
7. Ad integrazione dell'articolo 19, comma 4 del REO, l'ormeggio delle unità nautiche autorizzate dal soggetto gestore, impiegate per le attività di piccola pesca artigianale, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, è consentito in tutti i gavitelli presenti all'interno dei campi di stazionamento qualora i singoli gavitelli predisposti allo scopo risultino assenti o occupati;

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

8. Al fine di garantire la corretta fruizione dei gavitelli di ormeggio, presenti nelle zone denominate “Mare morto Nord” e “Mare morto Sud”, la ripartizione delle autorizzazioni, per i 100 (cento) gavitelli presenti, è di seguito disposta:

Tabella 5 – Ripartizione dei gavitelli di ormeggio nelle zone denominate “Mare morto nord e sud”

Utilizzo	Ripartizione
Area Marina Protetta	1
Forze dell'ordine	2
Unità piccola pesca artigianale	6
Pesca turismo	2
Locazione e noleggio	2
Diving e immersioni sub	2
Visite Guidate e trasporto passeggeri	1
Ormeggio a breve termine ^o	24
Ormeggio a lungo termine*	60

^o autorizzazione giornaliera o settimanale

* autorizzazione mensile o annuale

9. In caso di mancata richiesta da parte delle specifiche categorie, gli ormeggi potranno essere concessi per l'ormeggio a breve termine.
10. Al raggiungimento del numero massimo, l'assegnazione delle autorizzazioni all'ormeggio presso le aree di Mare Morto verrà sospeso.

Art. 8 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del REO, si riportano le coordinate dei punti (tabelle 6.a e 6.b) che identificano le aree dove è consentito l'ancoraggio **libero** ai natanti, alle imbarcazioni da diporto, alle unità adibite al pescaturismo e alla piccola pesca, e i relativi stralci cartografici (figure 4.a, 4.b, 4.c).

Tabella 6.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.

Punto.	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39° 59.569'	8° 19.008'	Cala Saline 1	C
2	39° 59.514'	8° 19.126'		
3	39° 59.488'	8° 19.069'		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

4	39° 59.527'	8° 18.990'		
8	39° 59.254'	8° 18.799'	Cala dei Pastori	C
9	39° 59.195'	8° 18.873'		
10	39° 59.117'	8° 18.832'		
11	39° 59.202'	8° 18.731'		

Figura 4.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.




Tabella 6.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo e Maimoni.

16	39° 53.975'	8° 24.591'	San Giovanni - Istmo	C
17	39° 52.026'	8° 25.833'		
18	39° 52.581'	8° 25.861'		
19	39° 52.922'	8° 25.677'		
20	39° 53.055'	8° 25.892'		
21	39° 52.888'	8° 26.031'		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

22	39° 52.700'	8° 26.092'		
23	39° 52.538'	8° 26.178'		
24	39° 52.404'	8° 26.132'		
25	39° 52.250'	8° 26.187'		
26	39° 51.987'	8° 26.107'		
27	39° 51.597'	8° 26.352'		
28	39° 51.719'	8° 26.535'		
29	39° 51.876'	8° 26.695'		
30	39° 51.906'	8° 26.768'		
31	39° 51.888'	8° 26.810'		
32	39° 51.824'	8° 26.782'		
33	39° 51.688'	8° 26.615'		
34	39° 51.554'	8° 26.446'		
35	39° 51.814'	8° 26.906'		
35	39° 51.814'	8° 26.906'		
36	39° 52.093'	8° 27.170'		
37	39° 52.031'	8° 27.341'		
38	39° 51.732'	8° 27.095'		
39	39° 54.758'	8° 23.629'		
40	39° 54.883'	8° 23.711'		
41	39° 54.885'	8° 23.881'		
42	39° 54.703'	8° 23.851'		

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 4.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo.





Figura 4.c – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Maimoni.



AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

2. Esclusivamente dal 1 giugno al 30 settembre, **unicamente agli autorizzati** allo stazionamento con unità nautiche di l.f.t. uguale o inferiore ai 7 metri, è consentito l'ancoraggio nel raggio di 15m dai punti individuati nella tabella sottostante e nei relativi stralci cartografici (figure 5.a e 5.c). I predetti punti saranno segnalati da appositi pedagni di colore bianco.

Num.	Sito	Lat WGS	Long WGS
1	TORRE VECCHIA	39°51.889'	8°26.506'
2	TORRE VECCHIA	39°51.898'	8°26.549'
3	TORRE VECCHIA	39°51.916'	8°26.618'
4	TORRE VECCHIA	39°51.882'	8°26.629'
5	TORRE VECCHIA	39°51.933'	8°26.933'
6	TORRE VECCHIA	39°51.913'	8°26.515'
7	TORRE VECCHIA	39°51.953'	8°26.563'
8	TORRE VECCHIA	39°51.874'	8°26.470'
9	TORRE VECCHIA	39°51.953'	8°26.505'
10	TORRE VECCHIA	39°51.982'	8°26.518'
11	TORRE VECCHIA	39°51.975'	8°26.576'
12	TORRE VECCHIA	39°51.980'	8°26.480'
13	TORRE VECCHIA	39°52.020'	8°26.516'
14	TORRE VECCHIA	39°52.039'	8°26.586'
15	TORRE VECCHIA	39°52.050'	8°26.481'
16	TORRE VECCHIA	39°52.071'	8°26.515'
17	TORRE VECCHIA	39°52.065'	8°26.581'
18	TORRE VECCHIA	39°52.111'	8°26.497'
19	TORRE VECCHIA	39°52.116'	8°26.470'
20	TORRE VECCHIA	39°52.149'	8°26.513'
21	TORRE VECCHIA	39°52.096'	8°26.473'
22	TORRE VECCHIA	39°52.052'	8°26.533'
23	THARROS	39°52.205'	8°26.590'
24	THARROS	39°52.179'	8°26.629'
25	THARROS	39°52.200'	8°26.660'
26	THARROS	39°52.252'	8°26.701'
27	THARROS	39°52.350'	8°26.633'
28	THARROS	39°52.361'	8°26.578'
29	THARROS	39°52.308'	8°26.563'
30	THARROS	39°52.305'	8°26.583'
31	THARROS	39°52.302'	8°26.532'
32	THARROS	39°52.276'	8°26.561'
33	THARROS	39°52.267'	8°26.487'
34	THARROS	39°52.236'	8°26.512'
35	THARROS	39°52.234'	8°26.609'
36	LA CALETTA	39°51.749'	8°26.400'
37	LA CALETTA	39°51.721'	8°26.366'
38	LA CALETTA	39°51.633'	8°26.404'
39	LA CALETTA	39°51.679'	8°26.351'
40	LA CALETTA	39°51.613'	8°26.333'
41	LA CALETTA	39°51.588'	8°26.393'
42	ISOLA NORD	39°59.682'	8°18.845'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

43	ISOLA NORD	39°59.672'	8°18.817'
44	ISOLA NORD	39°59.666'	8°18.866'
45	ISOLA NORD	39°59.656'	8°18.850'
46	ISOLA NORD	39°59.638'	8°18.855'
47	ISOLA NORD	39°59.630'	8°18.830'
48	ISOLA NORD	39°59.616'	8°18.829'
49	ISOLA NORD	39°59.598'	8°18.817'
50	ISOLA NORD	39°59.582'	8°18.800'
51	ISOLA NORD	39°59.661'	8°18.898'
52	ISOLA NORD	39°59.600'	8°18.797'
53	ISOLA NORD	39°59.513'	8°18.763'
54	ISOLA NORD	39°59.504'	8°18.778'
55	ISOLA NORD	39°59.533'	8°18.850'
56	ISOLA NORD	39°59.334'	8°18.730'
57	ISOLA NORD	39°59.613'	8°18.809'
58	ISOLA NORD	39°59.682'	8°18.885'
59	ISOLA SUD	39°59.273'	8°18.638'
60	ISOLA SUD	39°59.341'	8°18.747'
61	ISOLA SUD	39°59.199'	8°18.622'
62	ISOLA SUD	39°59.239'	8°18.639'
63	ISOLA SUD	39°59.150'	8°18.390'
64	ISOLA SUD	39°59.116'	8°18.386'
65	ISOLA SUD	39°59.107'	8°18.319'
66	ISOLA SUD	39°59.124'	8°18.310'
67	ISOLA SUD	39°59.087'	8°18.300'
68	ISOLA SUD	39°59.041'	8°18.225'
69	ISOLA SUD	39°59.053'	8°18.233'
70	ISOLA SUD	39°59.070'	8°18.344'
71	ISOLA SUD	39°59.094'	8°18.278'
72	ISOLA SUD	39°59.155'	8°18.546'
73	ISOLA SUD	39°59.347'	8°18.712'
74	ISOLA SUD	39°59.354'	8°18.734'

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Figura 5.a – Punti di ancoraggio per autorizzati allo stazionamento nelle zone di Tharros, Torre Vecchia e La Caletta.





Figura 5.b – Punti di ancoraggio per autorizzati allo stazionamento nelle zone dell'Isola di Mal di Ventre.



L'ancora dovrà essere collocata **nel raggio di 15m** dai punti predetti, esclusivamente su fondale sabbioso. L'ancoraggio dovrà essere eseguito con la massima precauzione, **evitando di intercettare le praterie di *Posidonia oceanica*** limitrofi, con l'ancora e/o con la catena. L'inosservanza di queste cautele comporterà comunque l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 20.2 del REO.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 9 – Disciplina dell'attività di noleggio e locazione

4. 1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del REO, il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
 - c) posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva;
 - d) il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'Ufficio Area Marina Protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si specifica che la domanda può essere presentata per una singola tipologia di attività o per entrambe.
2. I corrispettivi di cui all'art. 15 del presente Disciplinare Integrativo si intendono per ogni unità da diporto per cui si richiede l'autorizzazione.

Art. 10 – Disciplina delle attività di pesca professionale

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 24, del REO, è disposto quanto segue.
2. Per "piccola pesca artigianale" si intende la «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla politica comune della pesca;
3. Pesca con le nasse
 - a) La pesca con l'uso delle nasse è consentita a carattere temporaneo fino a dicembre 2019 nelle seguenti modalità:
 - i. Zona compresa all'interno del Golfo di Oristano: (Zona C)

Nasse per non più di tre giorni consecutivi, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio, ad una distanza dalla costa di 200 metri nelle quantità di seguito riportate:

 - 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL ≤ 2 ;
 - 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 450 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
 - 300 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 500 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL > 5 .
 - ii. Zona al di fuori del Golfo di Oristano: (Zona B + C)

Nasse per non più di tre giorni consecutivi, nel periodo compreso dal 1 marzo al 31 agosto, ad una distanza dalla costa di 300 metri (zona B) e 200 metri (Zona C) e comunque tra i 10 e i 50 metri di profondità nelle quantità indicate alla lettera

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

precedente per la zona C, e nelle quantità di seguito riportate per la Zona B:

- 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 200 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con $TSL \leq 2$;
 - 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 300 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con TSL tra 2 e 5;
 - 200 nasse per singolo imbarcato fino a un massimo di 400 nasse con più di un imbarcato, per unità da pesca con $TSL > 5$.
- iii. Tutte le unità da pesca che eserciteranno la pesca con le nasse di cui alla precedente lettera b), hanno l'obbligo di partecipare alle attività di monitoraggio che saranno avviate dall'Ente gestore, al fine di incrementare il livello di conoscenza dello stato di salute della risorsa, anche mediante l'utilizzo di personale imbarcato.
- iv. La mancata partecipazione/collaborazione a tali attività di monitoraggio, prevede il la sospensione dell'autorizzazione fino ad un'eventuale revoca della stessa.
- v. È inoltre richiesta pero ogni unità di pesca autorizzata la consegna obbligatoria dei libretti, ai fini della vidimazione, presso l'ufficio dell'AMP, con cadenza trimestrale. La mancata consegna comporterà la revoca dell'autorizzazione.
- vi. Sarà facoltà dell'Ente Gestore richiedere l'installazione a bordo di apposita strumentazione GPS, al fine di consentire all'Ente Gestore di avere un maggiore controllo sull'attività. Tale strumentazione non dovrà essere spenta o disattivata neanche nei giorni di inattività. Sarà cura dell'operatore verificare costantemente la funzionalità dello strumento dato in dotazione. La registrazione di uno spegnimento comporterà una formale ammonizione, mentre il secondo spegnimento comporterà il ritiro dell'autorizzazione.
- vii. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24, comma 11, del REO, ai fini del corretto svolgimento delle attività di monitoraggio della pesca professionale esercitata nell'AMP, la mancata consegna del registro contenente i dati sulle catture, sugli attrezzi utilizzati e sulle modalità di pesca, che gli operatori sono tenuti a presentare all'Ente gestore debitamente compilato, comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

4. Esercizio della piccola pesca artigianale con unità da pesca con l.f.t.> 12m

- a) È consentita una deroga fino al 31 agosto 2019, alle 8 unità che hanno esercitato durante l'anno 2018, termine entro il quale gli armatori delle imbarcazioni dovranno provvedere a rientrare nei requisiti dovuti per l'esercizio della piccola pesca artigianale/piccola pesca, così come previsto dal D.M. MIPAAF del 07.12.2016, adeguando la lunghezza fuori tutto dell'unità navale e la licenza all'esercizio della pesca costiera locale.
- b) L'avvenuto adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Area Marina Protetta.

5. Prelievo ricci di mare (*Paracentrotus lividus*)

- a) È consentita una deroga a carattere eccezionale e provvisorio per l'annualità 2019 secondo le modalità, i limiti e le previsioni seguenti:
- i. Durata:
- dal 28 Gennaio al 15 aprile 2019;

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

- il prelievo degli esemplari e le operazioni di sbarco esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 13.00 (in coerenza con le previsioni regionali);
 - per un massimo di 25 giornate per ogni pescatore;
 - divieto di prelievo la domenica (in coerenza con le previsioni regionali).
- ii. Destinatari e modalità di prelievo:
- 48 autorizzazioni rilasciabili in totale destinate esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - Pescatori subacquei in possesso di specifica autorizzazione dell'autorità competente, che devono operare in apnea, senza l'ausilio di apparecchi per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di uno strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;
 - Pescatori marittimi imbarcati come barcaioli, in possesso di specifica autorizzazione dell'autorità competente, che devono operare esclusivamente dall'unità da pesca, qualora nella licenza di pesca sia autorizzato l'uso del sistema arpione (con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio mediante asta tradizionale "cannuga" o con il coppo).
- iii. Zone di prelievo:
- Esclusivamente nella Zona C dell'Area Marina Protetta.
- iv. Quantità e dimensioni
- Ciascun pescatore professionale può prelevare giornalmente un numero massimo di 500 ricci, pari ad una cesta con le seguenti dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm;
 - La taglia dei ricci non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei.
- v. Obbligo di comunicazione
- È obbligatorio, per il soggetto autorizzato, dare comunicazione ad inizio e fine delle operazioni di pesca contenenti informazioni in merito a data, orario e luogo di pesca. La comunicazione dovrà essere effettuata via sms al numero che verrà comunicato dall'Area Marina Protetta, al rilascio dell'autorizzazione. La mancata comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell'art.15 del presente Disciplinare.
 - Qualora, sopraggiunti motivi tecnici successivi alla comunicazione preventiva, impediscano l'effettuazione dell'attività di pesca, il pescatore potrà annullare la comunicazione di cui sopra a condizione che l'annullamento venga effettuato vis sms, entro 45 minuti dalla comunicazione originaria. Solo in tale ipotesi la mancata giornata di pesca non verrà conteggiata nel computo dei 25 giorni complessivi di pesca effettuabili.
- vi. Obbligo di registrazione su libretto
- le informazioni sull'attività di prelievo (giornate, luoghi, quantitativi, etc...) dovranno essere registrate da ogni pescatore, su un apposito libretto, vidimato e controllato dall'Ufficio Area Marina Protetta.
 - Il predetto libretto dovrà essere obbligatoriamente consegnato e vidimato nei giorni compresi tra il 11.03.2019 ed il 15.03.2019 ed a chiusura della stagione di pesca. La mancata consegna nei periodi indicati comporterà la revoca dell'autorizzazione.
- vii. Tutti gli operatori autorizzati verranno dotati dall'Ufficio Area Marina Protetta di apposita bacinella di raccolta del riccio di mare durante la pratica di pesca. Tali

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

contenitori verranno appositamente contrassegnati dall'Ente Gestore, al fine dell'agevole l'identificazione degli operatori. Le imbarcazioni adoperate per la pesca del riccio dovranno riportare il contrassegno autorizzativo consegnato dall'Ente Gestore.

- viii. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta il ritiro dell'autorizzazione ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 del presente Disciplinare.
6. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 24, comma 11, del REO, ai fini del corretto svolgimento delle attività di monitoraggio della pesca professionale esercitata nell'AMP, la mancata consegna del registro contenente i dati sulle catture, sugli attrezzi utilizzati e sulle modalità di pesca, che gli operatori sono tenuti a presentare all'Ente gestore debitamente compilato, con cadenza trimestrale, comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

Art. 11 - Validità e richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2019.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate anche attraverso le seguenti modalità:
 - a) via p.e.c. all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
 - b) presso gli uffici del protocollo del Comune di Cabras, negli orari di apertura al pubblico;
 - c) via posta all'indirizzo: Comune di Cabras – Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 1, 09072, Cabras (Or);
3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, il provvedimento di autorizzazione può altresì essere rilasciato in formato elettronico.
5. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'Ufficio Area Marina Protetta.

Art. 12 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
 - a) Bonifico bancario, intestato a Comune di Cabras – Tesoreria, Istituto Banco di Sardegna, codice IBAN IT55M010158556000000012356 (per bonifico estero BIC – BPMOIT22XXX);
 - a) C/C postale n° 16536096 intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI CABRAS
2. Nella causale dovrà essere inserito:
 - a) Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
 - b) Che si tratti di nuova istanza o di richiesta di rinnovo;

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

c) Codice dell'attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire;

TIPOLOGIA ATTIVITA'	CODICE ATTIVITA'
Ricerca scientifica (art. 13 REO);	RS
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (art. 14 REO);	RUC
Immersioni (art. 16 REO);	IM
Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO);	VDS
Ormeggio (art. 19 REO);	OR
Stazionamento (art. 19 REO)	ST
Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO);	TG
Noleggio (art. 22 REO);	NO
Locazione (art. 22 REO)	LO
Attività di whale – watching (art. 23 REO);	WW
Pescaprofessionale (art. 24 REO);	PP
Pescaturismo (art. 25 REO);	PT
Pesca sportiva e ricreativa (art. 26 REO);	PS
Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO);	AD
Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO);	ES
Seawatching (art. 29 REO);	SW

- Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642 del 1972 ogni autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore prevede l'applicazione della marca da bollo da € 16,00, sia sulla domanda di presentazione della autorizzazione, sia sulla stessa autorizzazione. In caso di rinnovo è dovuta una sola marca da bollo del valore di € 16,00.
- Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/72, è possibile procedere con l'assolvimento del bollo anche in modo virtuale versando allo stesso Comune di Cabras il corrispettivo delle marche da bollo e dandone precisa indicazione nella causale inserendo il codice BOL.

Art. 14 - Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

- Ai sensi dell'articolo 35 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 7, per le attività da svolgersi all'interno dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre".

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 9 lettera f) del REO, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in misura del 10%.
4. Per le attività di cui agli artt. 17 e 21 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee/didattica subacquea, e Trasporto passeggeri/visite guidate, in base a quanto previsto all'art. 35, commi 7, e 9, del REO, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, sarà ripartito nella seguente modalità:
 - a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell'autorizzazione;
 - b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato entro i successivi 90 giorni.

Tabella 7 - Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 13 - Ricerca scientifica non patrocinata o finanziata dall'Ente Gestore	0	30 €	50 €	100 €
Art. 14 - Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale pubblicitario di terzi	1.000 €	1.500 €	4.000 €	non prevista
Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona B	7 €	20 €	50 €	100 €
Art. 16 - Immersioni in apnea - in zona C	5 €	15 €	35 €	75 €
Art.17 - Visite guidate subacquee e didattica subacquea	Non previsto		€ 150 per diritti di segreteria	€ 300 per diritti di segreteria
Art.19 – Ormeaggio nelle boe di stazionamento - natanti con l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	5 € per diritti di segreteria	15 € per diritti di segreteria	30 € per diritti di segreteria	50 € per diritti di segreteria
Art.19 – Ormeaggio nelle boe di stazionamento - imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	10 € per diritti di segreteria	25 € per diritti di segreteria	60 € per diritti di segreteria	120 € per diritti di segreteria
Art.19 – Ormeaggio nelle Aree di Mare Morto	10 €	30 €	75 €	180 €

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto		1.000 €	
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto		1.100 €	
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto		1.300 €	
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto		1.400 €	
Art. 21 - Trasporto passeggeri e visite guidate - navi da diporto (l.f.t. > 24,0 mt)	Non previsto		1.500 €	
Art. 22 – Noleggio e/o locazione - natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto	150 €	300 €	
Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto	200 €	450 €	
Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto	300 €	600 €	
Art. 22 – Noleggio e/o locazione - imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto	400 €	900 €	
Art. 22 - Noleggio e/o locazione - navi da diporto (l.f.t. > 24,0 mt)	Non previsto	500 €	1.100 €	
Art. 23 - Attività di <i>whale watching</i>	Non previsto		0	0
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona C (Non residenti)				
da terra	3 €	10 €	15 €	30 €
da unità navale	3 €	10 €	15 €	30 €
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C (Solo residenti)				
da terra	3 €	10 €	15 €	30 €
da unità navale	3 €	10 €	15 €	30 €
Art. 27 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica	10 €	15 €	40 €	150 €

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi	30 €	60 €	80 €	120 €
Art. 29 - Seawatching (attività commerciale)	Non previsto		40 €	120 €

NB: Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

Art. 15 - Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 39 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella (tabella 8) seguente:

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

Violazione articolo del regolamento	Norma sanzionatoria	Sanzione Amministrativa prevista	Pagamento in misura ridotta <i>(doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)</i>	Provvedimenti Ente Gestore
Art 4 - Tutela della biodiversità				
comma 1 lettera a) - Accesso e circolazione sulle dune; lettera b) - Accesso animali da compagnia	Art. 39 REO Art. 30 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera c) e d) - Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Comma 1 lettera e) - Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Comma 1 lettera f) – Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche dell'ambiente	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Comma 1 lettera g) – Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Comma 3 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
Comma 4 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Art 10 - Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica				
comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalle zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 1 lettera b) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona C senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da €100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 11 - Disciplina degli scarichi idrici				
comma 1 – Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.
comma 2 – Mancato allacciamento al sistema fognario pubblico o sistemi equivalenti delle strutture ricettive e/o degli stabilimenti balneari con accesso al mare	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
Art 13 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica				
comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato.
Art 14 -Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive				

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell’Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro in difformità dall’autorizzazione dell’Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 15 - Disciplina dell'attività di balneazione				
comma 1 – Balneazione nelle aree di riserva integrale (Zona A)	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 16 - Disciplina delle immersioni subacquee				
comma 1 – Immersioni subacquee e in apnea Zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Immersioni subacquee Zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – Immersioni in apnea Zone B e C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – Immersioni subacquee Zona C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 5 – Ormeaggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 8 lett. a – Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 lett. b – Dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini durante le immersioni subacquee	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 lett. c – Utilizzo di mezzi ausiliari di propulsione subacquea senza preventiva autorizzazione del soggetto gestore	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Art. 3 comma 1 lett. b) Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee				
comma 1 – visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea in Zona A	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – visite guidate subacquee e l'attività didattica subacquea in notturna in Zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 4 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona C	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 5 – visite guidate subacquee con autorespiratore per le persone disabili	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 – Informativa sulla regolamentazione dell'AMP	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 – annotazione nel registro	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
comma 18 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
Art 18 - Disciplina della navigazione da diporto				
comma 1 – utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sportacquatici similari	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a vela	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – navigazione alle navi da diporto in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione in zona B, con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con	Art. 39 REO	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità	Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991			
comma 5 – navigazione in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità, senza gli ulteriori requisiti applicabili alle navi da diporto.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Comma 5 - navigazione in zona C con velocità superiore a 3 nodi entro la fascia definita all' art. 6 comma 5 del Disciplinare integrativo	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
Art 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio				
comma 1 – Ormeggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni e navi da diporto in zona C senza	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

autorizzazione				
comma 4 – Ormeaggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Ormeaggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali autorizzate pero al di fuori dei gavitelli predisposti allo scopo, se presenti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Art 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio				
comma 1 – Ancoraggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 – Ancoraggio in zona B e C in aree non consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Art 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate				
comma 1 – Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 – navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 3 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro la distanza di 300m dalla costa,	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se oltre i 300m dalla costa				
comma 5 – ormeggio ai gavitelli non predisposti, ove presenti e liberi quelli opportunamente predisposti. Ancoraggio non conforme ad art. 20.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 7 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
comma 13 – Adempimenti dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 22 - Disciplina dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto				
comma 1 – navigazione e accesso alle unità da diporto adibite al noleggio e locazione in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 – servizi di noleggio e locazione in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 –Natanti ed imbarcazioni per attività di noleggio e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 –Navi da diporto per attività di noleggio e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 7 – sostituzione unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 8 – Adempimenti dell'operatore. Inesistenza del registro o non esibito a richiesta dell'autorità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 10 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 13 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 14 – Inadempienza dell'obbligo di esposizione contrassegno	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
Art. 23 - Disciplina dell'attività di whale-watching				
comma 1 - Whale-watching in zona A ad esclusione dei monitoraggi scientifici	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 2 - Whale-watching in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Mancato rispetto della fascia di osservazione Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 4 – Mancata osservanza del codice di condotta Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale*				
comma 1 – Attrezzi non consentiti	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 1.000 a € 6.000	€ 2.000,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 1.000 a € 6.000	€ 2.000,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 3 – Pesca al riccio di mare con modalità differenti rispetto a quanto consentito	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 2.100	€ 700,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 -Obbligo di comunicazione per la pesca al riccio di mare	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
comma 4 – Pratica della pesca professionale in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 1.000 a € 6.000	€ 2.000,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per due anni con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 5 – Pratica della pesca professionale in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 3.000	€ 1.000,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – distanza difforme in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 3.000	€ 1.000,00	
comma 6 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 3.000	€ 1.000,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 6 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 3.000	€ 1.000,00	
comma 7 – distanza difforme in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 2.000	€ 500,00	
comma 7 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 2.000	€ 500,00	
comma 7 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 2.000	€ 500,00	
comma 8 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 9 - attività di pesca all'interno di C.D.M. e rispetto distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 11 – compilazione registri delle catture e riconsegna	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	Divieto rilascio autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato

Art 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo*

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 1 – Pescaturismo in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 1.500 a € 7.000	€ 3.000,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Pescaturismo in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 36.000	€ 1.000,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se non autorizzato alla pesca artigianale	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 500 a € 3.000	€ 1.000,00	Divieto rilascio autorizzazione per due annicon decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se autorizzato alla pesca artigianale	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Sospensione autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 26 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa*				
comma 1 – gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

attrezzi ad essa adibiti				
comma 2 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
comma 3 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato
comma 4 – Tecniche e attrezzi non consentiti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 5 –pesca sportiva e ricreativa in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

				stato commesso il fatto.
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 900	€ 300,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 8 – gare di pesca sportiva da terra fatte difformemente	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
comma 9 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
comma 11 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 12 – Rispetto delle distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 14 – Divieto vendita o cessione del pescato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per tre anni con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 16 – Cessione autorizzazione a terzi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
Art. 27 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica				
comma 1 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 28 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi				
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C con mezzi a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.500	€ 500,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata da soggetti non autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 400 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata difformemente da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	

AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

comma 6 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art. 29 Disciplina delle attività di Seawatching				
comma 1 – seawatching in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 - attività di seawatching per non autorizzati in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto.
comma 2 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	Revoca dell'autorizzazione
comma 3 - attività di seawatching per non autorizzati in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – ormeggio in altri gavitelli e per tempi superiori al consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Unità nautiche superiori a 2	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 9, 11 e 12 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	
comma 13 – consegna registro	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 33,33	La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta consegna.

AREA MARINA PROTETTA "*PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE*"

* In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche.